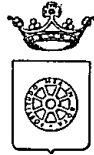


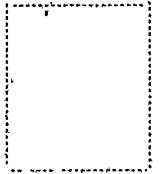
Rw.
no 2889
del 22.2.84

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA



N. 30362/4893 protocollo

N. 295/1983 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. BAICCHI ABRASIVI S.n.c. (CF. 00425030459)
Rappr. BAICCHI Riccardo

per essere autorizzato a VARIANTE DI POSIZIONE al progetto per lavori di costruzione
fabbricato uso industria marmifera Provinciale n° 93
loc. Melara in via

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso ~~dalla Commissione Edilizia in data~~ dal Sindaco in data 18/1/1984;

la licenza di costruzione del 26/9/83 n° 295;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

C O N C E D E
~~AUTORIZZA~~

il sig. BAICCHI ABRASIVI S.n.c. Rappr. Baicchi Riccardo

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Al sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974
n. 64 i lavori oggetto della presente concessione
non possono essere iniziati senza la preventiva
autorizzazione scritta dall' Ufficio Tecnico della
Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo
le competenze vigenti e secondo le norme vigenti.
L' inizio dei lavori deve essere altresì comunicato
a mezzo di messo comunale o mediante lettera
raccomandata con R. R. contemporaneamente al
Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o del-
l' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze
vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata
legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' arti-
colo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma
dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle
presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda
fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi
ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le
previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la
stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 18 Gennaio 1984

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da a mano di il 22.2.1984